

Informazioni essenziali ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e dell'art. 130 del regolamento di cui alla delibera CONSOB n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti") e successive modifiche e integrazioni.

Le informazioni essenziali qui riportate costituiscono un aggiornamento del testo pubblicato in data 30 luglio 2019 e successivamente aggiornato in data 22 novembre 2019, 24 febbraio 2020, 30 marzo 2020, 3 aprile 2020, 27 aprile 2020, 24 giugno 2020, 3 agosto 2020 e 7 ottobre 2020. Di seguito, in grassetto sottolineato, le parti aggiunte o riformulate rispetto al testo delle informazioni essenziali pubblicato in data 30 luglio 2019 e aggiornato in data 22 novembre 2019, 24 febbraio 2020, 30 marzo 2020, 3 aprile 2020, 27 aprile 2020, 24 giugno 2020, 3 agosto 2020 e 7 ottobre 2020.

### Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.

Ai sensi dell'articolo 122 del TUF e dell'articolo 130 del Regolamento Emittenti si rende noto quanto segue.

#### Premessa

In data 26 luglio 2019, TIM S.p.A. ("TIM"), Vodafone Europe B.V. ("VOD EU"), Vodafone Italia S.p.A. ("VOD ITA") e Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. ("Inwit" o la "Società") hanno sottoscritto un accordo quadro ("Accordo Quadro") volto a disciplinare i termini e le condizioni di una operazione, unitaria e inscindibile, finalizzata al consolidamento della proprietà delle infrastrutture passive di rete di VOD ITA in Inwit. Si precisa che il capitale sociale di VOD ITA è interamente detenuto da VOD EU. In data 18 novembre 2019 le parti dell'Accordo Quadro e Vodafone Towers S.r.l. (società che è stata costituita da VOD EU, nella forma di società a responsabilità limitata, il 5 agosto 2019: "Vodafone Towers") hanno sottoscritto un atto di adesione e modificativo dell'Accordo Quadro ("Atto di Adesione e Modifica") ai sensi del quale, *inter alia*, Vodafone Towers ha aderito irrevocabilmente e incondizionatamente alle pattuizioni contenute nell'Accordo Quadro. In data 24 febbraio 2020 le parti dell'Accordo Quadro hanno raggiunto un accordo avente ad oggetto alcune modifiche all'Accordo Quadro, successivamente formalizzato con un accordo modificativo sottoscritto in data 28 febbraio 2020 ("Atto di Modifica"), ai sensi del quale TIM e VOD EU hanno convenuto, *inter alia*, di modificare le disposizioni per la composizione della Lista CdA (come *infra* definita).

In particolare, l'Accordo Quadro prevedeva: (i) l'acquisto da parte di Inwit da VOD EU del 43,4% del capitale sociale di Vodafone Towers (che a seguito di una scissione parziale di VOD ITA è stata beneficiaria del ramo "tower" di VOD ITA); (ii) la fusione per incorporazione di Vodafone Towers in Inwit (la "Fusione"); (iii) l'adozione di un nuovo statuto di Inwit efficace a decorrere dalla data di efficacia della Fusione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2504-bis, comma 2, del codice civile; nonché (iv) la sottoscrizione di un patto parasociale tra TIM e VOD EU (il "Patto" o "Patto Parasociale") e di taluni accordi di natura commerciale tra Inwit e, rispettivamente, TIM e VOD ITA, efficaci a decorrere dall'efficacia della Fusione (l'"Operazione"). In data 25 marzo 2020, si è perfezionato l'acquisto, da parte di Inwit, di una quota di minoranza pari al 43,4% del capitale sociale di Vodafone Towers ed è stato stipulato l'atto di Fusione di Vodafone Towers in Inwit. In pari data, è stato iscritto presso il competente Registro delle Imprese l'atto di Fusione e TIM e VOD EU hanno sottoscritto il Patto Parasociale, nella forma già sostanzialmente concordata dalle parti e allegata all'Accordo Quadro contenente altresì le modifiche comunicate in data 30 marzo 2020, ulteriormente modificato in data 27 aprile 2020 e in data 24 giugno 2020, avente a oggetto le azioni di Inwit detenute da TIM e VOD EU *post*-Fusione, che contiene disposizioni rilevanti ex art. 122, commi 1 e 5, lett. a), b) e d) del TUF. In data 31 marzo 2020, l'atto di Fusione ha avuto efficacia (la "Data di Efficacia") e sono state emesse e assegnate a VOD EU - al servizio del concambio (senza aumento di capitale e con annullamento della quota di minoranza detenuta da INWIT in Vodafone Towers) - n. 360.200.000 azioni ordinarie Inwit.

All'esito dell'Operazione, il capitale sociale, autorizzato, emesso e versato, di Inwit è composto da n. 960.200.000 azioni prive dell'indicazione del valore nominale espresso. In particolare, a tale data TIM e VOD EU detenevano, rispettivamente, n. 360.200.000 azioni, corrispondenti, per ciascuna, al 37,513% del capitale

sociale di Inwit, e le restanti n. 239.800.000 azioni, corrispondenti al 24,974% del capitale sociale di Inwit, erano detenute dal mercato e costituivano il flottante.

In data 22 aprile 2020, TIM e VOD EU hanno sottoscritto un accordo allo scopo di derogare parzialmente e temporaneamente ad alcuni impegni contenuti nel Patto Parasociale (il **"Primo Accordo di Deroga"**).

In particolare, con il Primo Accordo di Deroga TIM e VOD EU hanno derogato all'impegno di Lock-Up (come *infra* definito) e all'impegno di Standstill (come *infra* definito) contenuti nel Patto Parasociale per consentire: (i) la sottoscrizione di un contratto di prestito titoli da parte di TIM in favore di VOD EU di n. 41.666.665 azioni ordinarie Inwit ammesse alla quotazione sul MTA, pari a circa il 4,339% del capitale sociale di Inwit, detenute da TIM (il **"Prestito TIM"**); (ii) la sottoscrizione di un contratto di prestito titoli da parte di VOD EU in favore di TIM di n. 41.666.665 azioni ordinarie Inwit non ancora ammesse alla quotazione sul MTA, pari al 4,339% del capitale sociale di Inwit, detenute da VOD EU (il **"Prestito VOD EU"** e insieme al **"Prestito TIM"**, i **"Prestiti"**); e (iii) la cessione di n. 83.333.330 azioni Inwit da parte di TIM e VOD EU, in egual misura, pari a circa l'8,678% del capitale sociale di Inwit, attraverso un'operazione di *accelerated book-building* riservata ad investitori istituzionali (**"ABB"**). I Prestiti sono stati sottoscritti in data 22 aprile 2020 e i relativi trasferimenti sono avvenuti in data 23 aprile 2020; analogamente, la cessione ai sensi dell'ABB si è conclusa in data 23 aprile 2020 con il collocamento di n. 83.333.330 azioni Inwit detenute, in egual misura, da TIM e VOD EU. Il regolamento dell'operazione di ABB è avvenuto in data 27 aprile 2020. A fronte del perfezionamento dell'ABB, in base a quanto concordato nei Prestiti, questi ultimi sono cessati in data 20 luglio 2020. Tenuto conto dell'intervenuta quotazione delle azioni assegnate a VOD EU nel contesto della Fusione e della conseguente fungibilità delle azioni detenute da TIM e VOD EU, queste ultime, tramite scambio di corrispondenza, hanno concordato e si sono date atto che, ai fini della cessazione dei Prestiti, la restituzione dei titoli oggetto degli stessi doveva considerarsi realizzata, con efficacia il 20 luglio 2020, senza che si dovesse procedere al materiale trasferimento dei predetti titoli.

All'esito dell'ABB, TIM e VOD EU detenevano, rispettivamente, n. 318.533.335 azioni, corrispondenti, per ciascuna, a circa il 33,173% del capitale sociale di Inwit, e le restanti n. 323.133.330 azioni, corrispondenti a circa il 33,653% del capitale sociale di Inwit, erano a tale data e sono alla data odierna detenute dal mercato e costituiscono il flottante.

In data 24 giugno 2020, TIM e VOD EU hanno sottoscritto un ulteriore accordo allo scopo di derogare parzialmente ad alcuni impegni contenuti nel Patto Parasociale (il **"Secondo Accordo di Deroga"**).

In particolare, con il Secondo Accordo di Deroga, TIM e VOD EU hanno derogato all'impegno di Lock-Up (come *infra* definito) e all'impegno di Standstill (come *infra* definito) contenuti nel Patto Parasociale per consentire: (i) il trasferimento, da parte di ciascuna di TIM e VOD EU, per tutta la durata del Patto Parasociale, della proprietà esclusiva (e non della nuda proprietà) su tutti o anche solo parte dei Diritti e Strumenti Finanziari degli Azionisti Inwit detenuti dalle medesime, ivi inclusi tutti i diritti ad essi connessi (compresi i diritti di voto e i diritti economici) (i **"Diritti e Strumenti Finanziari degli Azionisti Inwit Ceduti"**) ad un cessionario autorizzato, alle condizioni stabilite all'Articolo 13.2(c)(i), (ii) e (iii) del Patto Parasociale, essendo inteso che qualsiasi riferimento alla "Complessiva Partecipazione dell'Azionista" ai sensi del Patto Parasociale dovrà intendersi quale riferimento ai Diritti e Strumenti degli Azionisti Inwit Ceduti (ciascun trasferimento ai sensi del presente punto (i), un **"Trasferimento Consentito"**); (ii) la sottoscrizione, tra TIM e Impulse I S.à r.l., società costituita ai sensi della legge del Granducato di Lussemburgo, con sede legale in Avenue Emile Reuter 24, L-2420 (il **"Consorzio SPV"**), di un accordo di investimento (**"SPA"**) che disciplinava, tra l'altro, i termini e le condizioni di una operazione (l'**"Operazione Consorzio SPV"**) a seguito della quale il Consorzio SPV è divenuto titolare di una partecipazione del 49% in un veicolo di nuova costituzione, Daphne 3 S.p.A., controllato da TIM (**"Daphne 3"**), il quale è titolare di n. 289.980.400 azioni Inwit rappresentative del 30,2% del relativo capitale sociale; (iii) il trasferimento, da parte di TIM a Daphne 3, in parte mediante conferimento in natura e in parte mediante un'operazione di compravendita, di un numero complessivo di 289.980.400 azioni Inwit, che rappresentano il

30,2% del relativo capitale sociale (il "**Trasferimento a Daphne 3**"); (iv) il trasferimento, da parte di VOD EU a terzi, per tutta la durata del Patto Parasociale, in tutto o in parte, anche in differenti *tranche*, di Diritti e Strumenti Finanziari degli Azionisti Inwit, a condizione che, a seguito di ciascuno di tali trasferimenti, VOD EU continui a detenere (su base pienamente diluita), direttamente o indirettamente, in qualsivoglia momento, azioni Inwit rappresentative di almeno il 25,1% del capitale sociale di Inwit con diritto di voto (ciascun trasferimento ai sensi del presente punto (iv), un "**Trasferimento Consentito a VOD EU**"); (v) nel caso in cui VOD EU, a seguito di uno o più trasferimenti di azioni Inwit detenute dalla stessa (ciascuno, un "**Trasferimento Rilevante**"), raggiunga una partecipazione pari (ma non inferiore) al 25,1% del capitale sociale di Inwit con diritto di voto, a partire dal 90° (novantesimo) giorno successivo al perfezionamento del Trasferimento Rilevante, TIM e TIM SPV avranno il diritto di trasferire, in tutto o in parte, anche in differenti *tranche*, i propri rispettivi Diritti e Strumenti Finanziari degli Azionisti Inwit, a condizione che in qualsivoglia momento TIM e Daphne 3 posseggano congiuntamente azioni Inwit rappresentative di almeno il 25,1% del capitale sociale di Inwit con diritti di voto (ciascun trasferimento ai sensi del presente punto (v), un "**Trasferimento Consentito a TIM e Daphne 3**"); e (vi) la sottoscrizione tra TIM e Lighthouse Co-investment S.à r.l., veicolo societario (*special purpose vehicle*) costituito ai sensi delle leggi del Granducato di Lussemburgo, costituito da Canson Capital Partners (Guernsey) Limited, in qualità di gestore di portafoglio del fondo di investimento Canson Capital Partners (Lighthouse) Co-Investment, SCSp ("**Canson**"), di (a) un contratto di compravendita per la vendita da parte di TIM a Canson di una partecipazione in Inwit pari all'1,2% del capitale sociale di Inwit perfezionatasi in data 2 ottobre 2020 (rispettivamente la "**Partecipazione Canson**" e l'"**Operazione Canson**"), e (b) un contratto di opzione di acquisto che disciplina, tra l'altro, i termini e le condizioni di un'opzione (l'"**Opzione di Canson**") per l'acquisto da parte di Canson da TIM di una partecipazione addizionale in Inwit fino all'1,8% del relativo capitale sociale, per un periodo massimo di 3 (tre) mesi dalla data di realizzazione dell'Operazione Canson di cui alla lettera (a) che precede (l'"**Operazione Addizionale Canson**" e, congiuntamente, gli accordi di cui alle lettere (a) e (b) che precedono, gli "**Accordi Canson**").

In data 27 luglio 2020, TIM ha costituito Daphne 3 conferendole, in sede di costituzione, n. 147.890.004 azioni ordinarie di Inwit rappresentative del 15,402% del relativo capitale sociale e, in data 2 ottobre, nel contesto dell'Operazione Consorzio SPV, TIM ha trasferito a Daphne 3, mediante un'operazione di compravendita, un n. complessivo di 142.090.396 azioni Inwit, corrispondenti al 14,798% del relativo capitale sociale.

In data 3 agosto 2020, TIM, VOD EU e Daphne 3 hanno sottoscritto un accordo di adesione (l'"**Accordo di Adesione**"), con il quale Daphne 3, per tutta la durata del Patto Parasociale, ha accettato tutte le disposizioni del Patto ed aderito integralmente allo stesso, assumendone i relativi diritti e obblighi in qualità di azionista di Inwit. Si precisa che, con la sottoscrizione dell'Accordo di Adesione, TIM resterà parte del Patto Parasociale fino a quando sarà direttamente titolare di azioni Inwit (senza pregiudizio del fatto che TIM sarà responsabile in solido con Daphne 3 dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal Patto Parasociale).

Tenuto conto che Daphne 3 è una Società Affiliata di TIM (secondo la definizione contenuta nel Patto Parasociale, su cui si v. *infra*), come precisato nell'Atto di Adesione, TIM (fintantoché mantenga una partecipazione diretta in Inwit) e Daphne 3 saranno considerati una singola parte (le "**Parti TIM**") del Patto Parasociale e dovranno congiuntamente esercitare i diritti e rispettare gli obblighi previsti dal Patto Parasociale.

In data 2 ottobre 2020 si sono perfezionate l'Operazione Consorzio SPV e l'Operazione Canson.

L'Accordo Quadro contiene, tra l'altro, alcune previsioni, funzionali all'esecuzione dell'Operazione, aventi a oggetto le azioni di Inwit detenute da TIM, rilevanti ex art. 122, commi 1 e 5, lett. b) del TUF.

**In data 19 novembre 2020, VOD EU ha sottoscritto l'atto di conferimento in favore di Central Tower Holding Company B.V. ("CTHC") (società di diritto olandese indirettamente controllata da Vodafone Group Plc. analogamente a VOD EU e quindi Società Affiliata di VOD EU secondo la definizione contenuta nel Patto Parasociale, su cui si v. *infra*) di n. 318.533.335 azioni ordinarie di Inwit**

rappresentative del 33,173% e il relativo trasferimento si è perfezionato il 20 novembre 2020 (l'“Operazione CTHC”).

In data 19 novembre 2020, TIM, VOD EU, Daphne 3 e CTHC hanno sottoscritto un accordo di adesione (l'“Accordo di Adesione CTHC”), con il quale CTHC, per l'intera durata del Patto Parasociale, ha accettato tutte le disposizioni del Patto ed aderito integralmente allo stesso, assumendone i relativi diritti e obblighi in qualità di azionista di Inwit. Si precisa che, con la sottoscrizione dell'Accordo di Adesione CTHC, VOD EU resterà responsabile in solido con CTHC dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal Patto Parasociale.

## 1. Accordo Quadro

### **A) SOCIETA' I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. con sede in Milano, Via Gaetano Negri 1, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi al n. 08936640963, capitale sociale pari a Euro 600.000.000, le cui azioni sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

### **B) AZIONI COMPLESSIVAMENTE CONFERITE ALL'ACCORDO QUADRO**

Le azioni della Società oggetto delle pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo Quadro erano tutte le n. 360.200.000 azioni detenute da TIM, che rappresentavano alla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro circa il 60,033% del capitale sociale ordinario e votante di Inwit e che a seguito dell'efficacia della Fusione rappresentavano il 37,513% del capitale sociale ordinario e votante di Inwit, nonché a seguito della Data di Efficacia, tutte le n. 360.200.000 azioni detenute da VOD EU che rappresentavano il 37,513% del capitale sociale ordinario e votante di Inwit.

Per effetto della sottoscrizione del Patto Parasociale, inoltre, TIM e VOD EU, in ossequio alle previsioni di cui all'Accordo di Adesione, direttamente o indirettamente, disponevano congiuntamente di una partecipazione superiore alle soglie di cui all'art. 106, comma 1, e 109, comma 1 del TUF; tuttavia, poiché l'Operazione era condizionata alla circostanza che l'assemblea straordinaria approvasse la Fusione con le maggioranze di cui all'art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Emittenti e tale condizione si è verificata in data 19 dicembre 2019, non è sorto alcun obbligo di OPA su Inwit in capo a TIM e VOD EU.

A seguito dell'ABB, le azioni della Società oggetto delle pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo Quadro erano tutte le n. 318.533.335 azioni detenute da TIM (*rectius*, in ossequio alle previsioni di cui all'Accordo di Adesione, dalle Parti TIM, n. 170.643.331 azioni detenute direttamente da TIM e n. 147.890.004 detenute da Daphne 3) che rappresentavano circa il 33,173% del capitale sociale ordinario e votante di Inwit, nonché tutte le n. 318.533.335 azioni detenute da VOD EU che rappresentavano circa il 33,173% del capitale sociale ordinario e votante di Inwit.

A seguito dell'Operazione Consorzio SPV e dell'Operazione Canson oggetto delle pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo Quadro sono tutte le n. 307.010.935 azioni di Inwit detenute da TIM direttamente e indirettamente tramite Daphne 3 che rappresentano circa il 31,973% del capitale sociale di Inwit, nonché tutte le n. 318.533.335 azioni detenute a tale data da VOD EU che rappresentavano circa il 33,173% del capitale sociale ordinario e votante di Inwit.

A seguito dell'Operazione CTHC, oggetto delle pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo Quadro sono tutte le n. 307.010.935 azioni di Inwit detenute da TIM direttamente e indirettamente tramite Daphne 3 che rappresentano circa il 31,973% del capitale sociale di Inwit, nonché tutte le n. 318.533.335 azioni detenute da CTHC che rappresentano circa il 33,173% del capitale sociale ordinario e votante di Inwit.

### **C) SOGGETTI ADERENTI ALL'ACCORDO QUADRO**

Gli aderenti alle pattuizioni contenute nell'Accordo Quadro sono:

- **TIM S.p.A.**, con sede legale in Via Gaetano Negri 1, Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi al n. 00488410010, capitale sociale pari a Euro 11.677.002.855,10, con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- **Vodafone Europe B.V.**, società di diritto olandese, con sede legale in Rotterdam, Rivium Quadrant 173, 15th Floor, 2909 LC, Capelle aan den IJssel, Olanda, iscritta alla *Netherlands Chamber of Commerce* al n. 27166573, capitale sociale pari a Euro 8.310.070.735,50;
- **Vodafone Italia S.p.A.**, con sede legale in Via Jervis 13, Ivrea (Torino), iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 93026890017, capitale sociale pari a Euro 2.305.099.887,30;
- **Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.**, con sede legale in Via Gaetano Negri 1, Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi al n. 08936640963, capitale sociale pari a Euro 600.000.000, con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- **Vodafone Towers S.r.l.**, con sede legale in Via Lorenteggio 240, Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi al n. 10934930966, capitale sociale pari a Euro 10.000.

#### D) CONTROLLO

Alla data della presente comunicazione, non esistono soggetti che possano, in virtù delle Pattuizioni Parasociali contenute nell'Accordo Quadro, esercitare singolarmente il controllo su Inwit ai sensi dell'art. 93 del TUF.

Peraltro, TIM (*rectius*, le Parti TIM) e **(in seguito all'Operazione CTHC) CTHC** detengono una partecipazione nel capitale sociale di Inwit, corrispondente, rispettivamente, al 31,973% e al 33,173% circa ciascuna, ed esercitano il controllo congiunto su Inwit attraverso il Patto Parasociale (su cui si v. *infra*).

#### E) CONTENUTO DELLE PATTUZIONI

##### Nomina del Consiglio di Amministrazione di Inwit alla Data di Efficacia

Nello stesso contesto della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, e in virtù di quanto ivi previsto, l'intero Consiglio di Amministrazione di Inwit ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica con effetto a decorrere dalla data di perfezionamento della Fusione.

Il Consiglio di Amministrazione di Inwit ha convocato l'assemblea degli azionisti di Inwit per il 20 marzo 2020 (che si è effettivamente tenuta in tale data) per deliberare sulla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione ai sensi delle disposizioni all'Accordo Quadro (come *infra* descritte), condizionata alla Fusione ed efficace a decorrere dalla Data di Efficacia (l'**"Assemblea di Nomina CdA"**).

Ai sensi dell'Accordo Quadro, così come modificato nell'Atto di Modifica, TIM si è impegnata a presentare (ed ha effettivamente presentato) una lista contenente n. 12 candidati alla carica di amministratori di Inwit (la **"Lista CdA"**), di cui:

- n. 6 candidati designati da TIM, di cui uno indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 del TUF) e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.; e
- n. 6 candidati designati da VOD EU, di cui nessuno indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 del TUF) e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

La Lista CdA elencava i candidati nel modo seguente: (x) il primo candidato elencato nella Lista CdA designato da TIM, seguito dal primo candidato designato da VOD EU e così fino al sesto candidato designato da TIM, seguito dal sesto candidato designato da VOD EU, e (y) il candidato designato da TIM in possesso dei requisiti di indipendenza sopra richiamati è stato inserito al nono posto della Lista CdA.

VOD EU si è pertanto impegnata a comunicare (ed ha effettivamente comunicato) a TIM, entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione della Lista CdA, i nominativi dei 6 candidati da inserire nella Lista CdA.

Con riferimento al Consiglio di Amministrazione di Inwit in carica alla Data di Efficacia, VOD EU si **era** impegnata a far sì che uno dei propri 5 amministratori designati venisse sostituito da un nuovo amministratore designato da VOD EU in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, TUF, di cui all'articolo 147-ter, comma 4, TUF e dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina. Tale sostituzione è avvenuta in data 23 aprile 2020.

#### Adozione di un nuovo piano industriale di Inwit

Subordinatamente all'efficacia della Fusione, il Consiglio di Amministrazione di Inwit dovrà essere convocato al fine di discutere e approvare l'adozione di un nuovo piano industriale di Inwit che tenga conto dei nuovi accordi commerciali di cui sarà parte Inwit.

### **F) SOTTOSCRIZIONE E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

L'Accordo Quadro è stato sottoscritto in data 26 luglio 2019, l'Accordo di Adesione e Modifica in data 18 novembre 2019 e gli accordi poi riflessi nell'Atto Modificativo in data 28 febbraio 2020 sono stati raggiunti in data 24 febbraio 2020.

L'Accordo Quadro era efficace a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non prevedeva un termine di durata. Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo Quadro e oggetto della presente comunicazione sono cessate alla data in cui tutti gli adempimenti sono stati effettuati.

L'Accordo Quadro e le obbligazioni da esso derivanti non possono essere ceduti a terzi dagli aderenti senza il preventivo consenso scritto degli altri aderenti. La cessione effettuata in violazione a quanto precede sarà considerata invalida e priva di efficacia.

## **2. Patto Parasociale**

### **A) SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO**

Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. con sede in Milano, Via Gaetano Negri 1, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi al n. 08936640963, capitale sociale pari a Euro 600.000.000, le cui azioni sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

### **B) AZIONI COMPLESSIVAMENTE CONFERITE AL PATTO**

Alla Data di Efficacia della Fusione, il numero dei diritti di voto riferibili alle azioni che erano complessivamente conferite nel patto era di n. 720.400.000 azioni, corrispondenti complessivamente a circa il 75,026% del capitale sociale della Società.

A seguito dell'ABB, il numero dei diritti di voto riferibili alle azioni che erano complessivamente conferite nel patto era di n. 637.066.670 azioni, corrispondenti complessivamente al 66,346% del capitale sociale della Società.

A seguito dell'Operazione Consorzio SPV e dell'Operazione Canson il numero dei diritti di voto riferibili alle azioni che sono complessivamente conferite nel patto è di n. 625.544.270, corrispondenti complessivamente al 65,146% del capitale sociale della Società. La seguente tabella indica per ciascun soggetto che ha aderito al Patto Parasociale (anche a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Adesione **e dell'Accordo di Adesione CTHC**) il numero delle azioni oggetto dell'accordo e le rispettive quote di partecipazione rispetto al capitale sociale della Società e rispetto al capitale conferito nel Patto Parasociale:

Aderenti al patto	n. azioni oggetto del patto	% partecipazione sul capitale sociale	% sul capitale oggetto dell'accordo
Parti TIM	307.010.935	31,973%	49,079%
di cui: TIM	17.030.535	1,773%	
DAPHNE 3	289.980.400	30,2%	
VOD EU	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>CTHC</b>	<b><u>318.533.335</u></b>	<b><u>33,173%</u></b>	<b><u>50,921%</u></b>
<b>TOTALE</b>	<b><u>625.544.270</u></b>	<b><u>65,146%</u></b>	<b>100%</b>

Si precisa infine che il Patto Parasociale si applica automaticamente anche alle ulteriori azioni o Diritti e Strumenti Finanziari degli Azionisti Inwit (come *infra* definiti) che le Parti TIM, VOD EU e/o CTHC potranno detenere a qualsiasi titolo o per qualsiasi ragione.

### C) SOGGETTI ADERENTI AL PATTO

Gli aderenti al Patto sono:

- **TIM S.p.A.**, con sede legale in Via Gaetano Negri 1, Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi al n. 00488410010, capitale sociale pari a Euro 11.677.002.855,10, con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario;
- **Vodafone Europe B.V.**, società di diritto olandese, con sede legale in Rotterdam, Rivium Quadrant 173, 15th Floor, 2909 LC, Capelle aan den IJssel, Olanda, iscritta alla *Netherlands Chamber of Commerce* al n. 27166573, capitale sociale pari a Euro 8.310.070.735,50;
- **Daphne 3 S.p.A.**, con sede legale in Via Gaetano Negri 1, Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi al n. 11349360963, capitale sociale pari a Euro 51.000, società controllata di diritto da TIM S.p.A.; e
- **Central Tower Holding Company B.V., società di diritto olandese, con sede legale in Rotterdam, Rivium Quadrant 173, 2909 LC, Capelle aan den IJssel, Olanda, iscritta alla Netherlands Chamber of Commerce al n. 77909879, capitale sociale pari a Euro 50.101.**

### D) CONTROLLO

Alla data della presente comunicazione, non esistono soggetti che possano, in virtù del Patto Parasociale, esercitare singolarmente il controllo sulla società ai sensi dell'art. 93 del TUF.

Peraltro, le Parti TIM e **CTHC** detengono una partecipazione nel capitale sociale di Inwit, corrispondente, rispettivamente, al 31,973% e al 33,173% circa ciascuna, e controllano congiuntamente Inwit attraverso il Patto Parasociale.

### E) CONTENUTO DELLE PATTUZIONI

#### **Consiglio di Amministrazione**

#### Nomina del Consiglio di Amministrazione

Le Parti TIM e VOD EU (**rectius, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Adesione CTHC, CTHC e, per semplicità espositiva, nel prosieguo, il "Socio Vodafone"**) si sono impegnate a fare in modo che il Consiglio di Amministrazione di Inwit, per l'intera durata del Patto Parasociale, sia composto dal numero di membri previsto dallo Statuto e nominato secondo le disposizioni dello Statuto, con un pari numero di amministratori designati dalle Parti TIM e di amministratori designati dal **Socio Vodafone**.

Per ogni assemblea di Inwit convocata per deliberare sulla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione, le Parti TIM e **il Socio Vodafone** dovranno presentare congiuntamente (e votare a favore della stessa) una lista comune di almeno 12 candidati, metà dei quali designati da **il Socio Vodafone** e contenente almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, e all'art. 147-ter, comma 4, TUF, e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. (i “**Requisiti di Indipendenza**”) da includere nei primi 10 candidati elencati nella lista, e la restante metà designati dalle Parti TIM e contenente almeno un candidato in possesso dei Requisiti di Indipendenza da includere nei primi 10 candidati elencati nella lista; i candidati così designati saranno elencati nella lista in ordine progressivo e in modo alternato.

Le parti hanno preso atto e hanno concordato che alla Data di Efficacia della Fusione il Consiglio di Amministrazione è composto da 13 membri (nominati conformemente alla delibera dell'assemblea di Inwit tenutasi il 20 marzo 2020), nominati fino alla data di approvazione del bilancio di Inwit relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

Le parti avevano convenuto che – alla Data di Efficacia della Fusione – il consiglio di amministrazione di Inwit includesse 5 amministratori designati da TIM uno dei quali in possesso dei Requisiti di Indipendenza e 5 amministratori designati da Vodafone nessuno dei quali in possesso dei Requisiti di Indipendenza. Vodafone si era impegnata a far sì che uno dei 5 amministratori dalla stessa designati venisse sostituito da un nuovo amministratore designato da Vodafone e in possesso dei Requisiti di Indipendenza. Tale sostituzione è avvenuta in data 23 aprile 2020.

Poiché la data di scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione che è entrato in carica alla Data di Efficacia della Fusione potrebbe essere successiva al terzo mese precedente la scadenza del Patto Parasociale, le Parti TIM e **il Socio Vodafone** hanno previsto di fare in modo che almeno 3 degli amministratori designati rispettivamente dalle Parti TIM e **dal Socio Vodafone** si dimettano dalla carica entro il 31 dicembre 2022, con efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2022, in tal modo causando l'applicazione della clausola *simul stabunt simul cadent* prevista dallo Statuto di Inwit, in modo che l'assemblea degli azionisti di Inwit venga convocata successivamente al 31 dicembre 2022 per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione sulla base delle previsioni del Patto e dello Statuto.

In virtù degli accordi raggiunti nel Patto Parasociale, nel corso della prima riunione del consiglio di amministrazione di Inwit alla Data di Efficacia della Fusione (ovverosia in data 31 marzo 2020):

(x) Giovanni Ferigo è stato rinominato quale Amministratore Delegato e allo stesso sono state conferite le deleghe nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge, dallo Statuto e dalle politiche interne e dai codici di autodisciplina della Società, nonché in linea con la migliore prassi per le società quotate. Le parti hanno concordato che l'Amministratore Delegato resterà in carica fino alla prima tra le seguenti date: (a) la scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione; e (b) la revoca dalla carica decisa di comune accordo dalle Parti TIM e **dal Socio Vodafone**; e

(y) Emanuele Tournon è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione di Inwit.

*Nomina dell'Amministratore Delegato e del Presidente del Consiglio di Amministrazione successivamente alla Data di Efficacia della Fusione*

Nel caso in cui l'Amministratore Delegato nominato alla Data di Efficacia della Fusione (o qualsiasi Amministratore Delegato successivamente nominato) cessi, per qualsiasi ragione, dalla sua carica prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione nominato alla Data di Efficacia della Fusione, le Parti TIM e **il Socio Vodafone** si sono impegnate a (i) discutere in buona fede la nomina del nuovo Amministratore Delegato di Inwit, e (ii) valutare se nominare nuovamente l'Amministratore Delegato cessato dalla carica. In assenza di accordo, il nuovo Amministratore Delegato di Inwit sarà selezionato tra i consiglieri designati dalle Parti TIM purché si tratti di un soggetto diverso da quello da sostituire.

Nel caso in cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione nominato alla Data di Efficacia della Fusione (o qualsiasi Presidente successivamente nominato) cessi, per qualsiasi ragione, dalla sua carica prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione nominato alla Data di Efficacia della Fusione, le Parti TIM e **il Socio Vodafone** si sono impegnate a (i) discutere in buona fede la nomina del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione di Inwit, e (ii) valutare se nominare nuovamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione cessato dalla carica. In assenza di accordo, il nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione di Inwit sarà selezionato tra i consiglieri designati dal **Socio Vodafone** purché si tratti di un soggetto diverso da quello da sostituire.

Nel caso in cui uno degli amministratori designati dalle parti cessi, per qualsiasi ragione, dalla sua carica prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione nominato alla Data di Efficacia della Fusione, le Parti TIM e **il Socio Vodafone** si sono impegnate a provvedere tempestivamente alla sua sostituzione. L'azionista aderente al Patto Parasociale che aveva originariamente indicato l'amministratore cessato dalla carica dovrà tempestivamente comunicare un candidato che sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione di Inwit o nominato o confermato dall'Assemblea degli azionisti di Inwit. Le Parti TIM e **il Socio Vodafone** si sono impegnate a tenere tutti i comportamenti necessari per consentire una tempestiva nomina del candidato da parte del Consiglio di Amministrazione di Inwit e a fare in modo che gli siano attribuiti gli stessi ruoli (ed eventuali poteri) precedentemente conferiti all'amministratore cessato dalla carica e così sostituito, restando inteso che il soggetto che sostituirà l'amministratore designato cessato debba possedere i medesimi requisiti, in termini di indipendenza ed equilibrio tra generi, dell'amministratore designato cessato. Le Parti TIM e **il Socio Vodafone** hanno convenuto e preso atto che nel periodo compreso tra la data di cessazione dalla carica e la nomina del nuovo amministratore non si terrà alcuna riunione del Consiglio di Amministrazione, se non quelle necessarie e urgenti per conformarsi alla legge o agli accordi di cui Inwit è parte, fermo restando che in nessun caso prima di tale sostituzione il Consiglio di Amministrazione discuterà o approverà una decisione sulle materie oggetto di maggioranze qualificate quali previste nel nuovo statuto di Inwit efficace a decorrere dalla Data di Efficacia della Fusione.

Alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica a decorrere dalla Data di Efficacia della Fusione, le Parti TIM e **il Socio Vodafone** si sono impegnate a nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione di Inwit secondo le modalità descritte in precedenza, composto da almeno 10 amministratori con mandato fino alla data di approvazione del bilancio di Inwit al 31 dicembre 2025.

In seguito alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, le Parti TIM e **il Socio Vodafone** dovranno discutere in buona fede la nomina del nuovo Amministratore Delegato e del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione di Inwit e valutare se nominare nuovamente il precedente Amministratore Delegato e il precedente Presidente del Consiglio di Amministrazione; in assenza di accordo, il nuovo Amministratore Delegato sarà selezionato tra i consiglieri designati dal **Socio Vodafone** e il nuovo Presidente sarà selezionato tra gli amministratori designati dalle Parti TIM.

Le disposizioni previste dal Patto Parasociale in materia di sostituzione dell'Amministratore Delegato e del Presidente del Consiglio di Amministrazione saranno applicabili anche in seguito alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; in caso di mancato accordo tra le Parti TIM e **il Socio Vodafone**, il nuovo Amministratore Delegato sarà selezionato tra gli amministratori designati dal **Socio Vodafone** e il nuovo Presidente sarà selezionato tra gli amministratori designati dalle Parti TIM.

Le Parti TIM e **il Socio Vodafone** si sono impegnate a fare in modo che, per tutta la durata del Patto: (i) l'Amministratore Delegato e il Presidente del Consiglio di Amministrazione non siano designati dallo stesso azionista (salvo che ciò sia concordato per iscritto tra le parti) e (ii) il Presidente del Consiglio di Amministrazione non sia nominato dall'assemblea degli azionisti di Inwit.

Ai sensi del Patto Parasociale è prevista la facoltà per le Parti TIM e **il Socio Vodafone** ("Azionista Richiedente") di richiedere la revoca di uno o più degli amministratori designati da tale Azionista Richiedente. In caso di richiesta, l'altro azionista aderente al Patto Parasociale dovrà porre in essere tutti i comportamenti necessari per far sì che tale amministratore designato dall'Azionista Richiedente sia rimosso il più rapidamente possibile dopo il ricevimento della suddetta richiesta scritta e consentire che lo stesso sia sostituito da un nuovo amministratore designato dall'Azionista Richiedente, ai sensi delle disposizioni applicabili del nuovo Statuto di Inwit.

### **Comitati interni al consiglio**

**Le Parti** TIM e **il Socio Vodafone** hanno riconosciuto il principio secondo cui la composizione dei comitati nominati all'interno del consiglio di amministrazione di Inwit ai sensi delle leggi applicabili e del codice di autodisciplina di Borsa Italiana, come di volta in volta in vigore (come il comitato parti correlate, il comitato controllo e rischi e il comitato nomine e remunerazione), dovrebbe assicurare, nel complesso, un'adeguata rappresentanza nei vari comitati delle liste che hanno nominato gli amministratori in carica, con la partecipazione equamente bilanciata tra i consiglieri designati dalle Parti TIM e i consiglieri designati da **il Socio Vodafone**, fatti salvi eventuali requisiti di indipendenza o altri requisiti o direttive previsti dalla legge o dai regolamenti applicabili e/o dal codice di autodisciplina della Borsa Italiana.

### **Collegio sindacale**

Nel caso in cui l'assemblea degli azionisti di Inwit dovesse essere convocata per nominare un nuovo collegio sindacale, le Parti TIM e **il Socio Vodafone** si sono impegnate a: (i) presentare congiuntamente una lista comune di tre candidati, uno designato dal **Socio Vodafone**, uno designato dalle Parti TIM e il terzo (destinato ad essere nominato in qualità di sindaco supplente), designato congiuntamente dalle Parti TIM e **dal Socio Vodafone** (fermo restando che, in caso di mancato accordo tra le Parti TIM e **il Socio Vodafone** sul terzo candidato, quest'ultimo verrà selezionato dall'azionista che non abbia designato l'amministratore delegato di Inwit in carica al momento della presentazione da parte degli azionisti della suddetta lista comune di candidati); (ii) votare a favore della lista congiuntamente presentata.

### **Principali dirigenti di Inwit**

Nell'ambito del Patto Parasociale le Parti TIM e **il Socio Vodafone** hanno concordato alcuni aspetti concernenti la struttura organizzativa di Inwit. In particolare le parti hanno:

- (a) concordato di prendere atto dell'organigramma di Inwit da attuare alla Data di Efficacia della Fusione, che includerà anche il *Chief Financial Officer* designato da VOD EU (i "**Key Manager**");
- (b) convenuto che, successivamente alla Data di Efficacia della Fusione, i Key Manager manterranno il loro ruolo nella società risultante dalla Fusione e, qualora uno di essi, per qualsiasi ragione, interrompa il rapporto di lavoro con la società risultante dalla Fusione, la sostituzione dello stesso avverrà in linea con le migliori prassi applicabili alle società quotate e, a seconda dei casi, ricorrendo a società specializzate di ricerca del personale, fermo restando che qualsiasi decisione riguardante il licenziamento di un Key Manager (diverso dal *Chief Financial Officer*) o l'assunzione di un nuovo soggetto per ricoprire il posto vacante di un Key Manager (diverso dal *Chief Financial Officer*) sarà assunta dopo che l'Amministratore Delegato si sia precedentemente consultato con il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- (c) convenuto che, successivamente alla Data di Efficacia della Fusione e fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica a decorrere dalla Data di Efficacia della Fusione, il *Chief Financial Officer* di Inwit sarà designato dal **Socio Vodafone**; qualora il *Chief Financial Officer*, per qualsiasi motivo, dovesse essere licenziato o dovesse interrompere il rapporto di lavoro con Inwit prima della summenzionata scadenza, le Parti TIM e **il Socio Vodafone** discuteranno in buona fede la designazione del nuovo *Chief*

*Financial Officer* in linea con la migliore prassi per le società quotate e, in caso di mancato accordo tra le Parti TIM e **il Socio Vodafone**, il nuovo *Chief Financial Officer* sarà designato dal **Socio Vodafone**, a condizione che si tratti di un soggetto diverso dal *Chief Financial Officer* da sostituire;

- (d) concordato che, alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica a decorrere dalla Data di Efficacia della Fusione, qualora il *Chief Financial Officer*, per qualsiasi motivo, dovesse essere licenziato o dovesse interrompere il rapporto di lavoro con Inwit prima della summenzionata scadenza, le Parti TIM e **il Socio Vodafone** discuteranno in buona fede la designazione del nuovo *Chief Financial Officer* in linea con la migliore prassi per le società quotate e, in caso di mancato accordo tra le Parti TIM e **il Socio Vodafone**, il nuovo *Chief Financial Officer* sarà designato dalle Parti TIM, a condizione che si tratti di un soggetto diverso dal *Chief Financial Officer* da sostituire.

### ***Direzione e coordinamento***

Dalla Data di Efficacia della Fusione e per tutta la durata del Patto Parasociale, le Parti TIM e **il Socio Vodafone** si sono impegnate a non esercitare - congiuntamente o separatamente - attività di direzione e coordinamento su Inwit.

### ***Preventiva consultazione***

Le Parti TIM e **il Socio Vodafone** si sono impegnate a consultarsi con congruo anticipo in merito all'ordine del giorno di ogni assemblea ordinaria o straordinaria di Inwit che si svolga fino alla data di scadenza del Patto Parasociale. Nell'ambito della preventiva consultazione, le Parti TIM e **il Socio Vodafone** si sono impegnate a discutere in buona fede tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, individuando eventualmente un approccio comune con riferimento a ciascuno di essi. Tuttavia né **il Socio Vodafone** né le Parti TIM saranno vincolate al rispetto di quanto discusso nel corso della consultazione, con la conseguenza che le Parti TIM e **il Socio Vodafone** potranno liberamente esercitare i loro diritti di voto in assemblea, fermo restando il rispetto delle altre disposizioni del Patto Parasociale.

### ***Deliberazioni dell'assemblea degli azionisti Inwit - deadlocks***

Il Patto Parasociale disciplina anche la procedura che potrà essere seguita nel caso in cui la maggioranza rafforzata richiesta dal nuovo Statuto di Inwit per l'adozione di decisioni su talune materie non dovesse essere raggiunta nel corso di due assemblee consecutive degli azionisti di Inwit ("**Deadlock**").

Nel caso in cui si verifichi un Deadlock, ciascuno degli aderenti al Patto Parasociale avrà il diritto di notificare all'altro azionista il verificarsi del Deadlock entro 5 giorni lavorativi dalla seconda assemblea degli azionisti in relazione alla quale il Deadlock si è verificato ("**Avviso Deadlock**"). A seguito della trasmissione di Avviso di Deadlock, gli Azionisti affideranno ad un comitato composto da due rispettivi rappresentanti il compito di risolvere il Deadlock.

Salvo diverso accordo scritto tra le parti, ogni decisione assunta dal comitato non sarà vincolante per le Parti TIM e **il Socio Vodafone**, le quali potranno liberamente esercitare i loro diritti di voto in assemblea.

### ***Politica dei dividendi***

Previa decisione del Consiglio di Amministrazione di Inwit, che terrà conto, tra l'altro, del piano industriale di Inwit, delle aspettative di crescita e generazione di cassa, delle considerazioni relative al *rating* e delle opzioni strategiche disponibili, le Parti TIM e **il Socio Vodafone** convengono che Inwit avrà l'obiettivo di distribuire un dividendo annuo corrispondente ad almeno l'80% degli utili netti risultanti dal bilancio dell'esercizio di riferimento regolarmente approvato (rettificato per le poste una tantum e straordinarie).

Nell'ambito del Patto Parasociale, le Parti TIM e **il Socio Vodafone** prendono atto che la leva finanziaria iniziale di Inwit dovrebbe essere non superiore a 6,0x indebitamento finanziario netto / EBITDA (EBITDA in linea con le informazioni più recenti rese pubbliche da Inwit negli ultimi 12 mesi, ma escluse in ogni caso le poste non ricorrenti) (subordinata al raggiungimento di un rating di credito accettabile) e che la stessa sarà ridotta nel tempo per ottenere una leva finanziaria a medio termine in linea con la struttura del capitale di altre società quotate operanti nel medesimo settore di Inwit (tenendo conto del profilo di generazione di cassa di Inwit). Le Parti TIM e **il Socio Vodafone** hanno concordato inoltre che Inwit riesaminerà regolarmente la propria leva finanziaria al fine di ottimizzare la struttura del capitale, fatte salve le stesse considerazioni che guidano la politica di distribuzione di Inwit.

### **Accordo di Lock-up**

Le Parti TIM e **il Socio Vodafone** si sono impegnate, per l'intera durata del Patto Parasociale ("**Periodo di Lock-up**"), a non trasferire, in tutto o in parte, la partecipazione detenuta dalle stesse in Inwit, e ciascun diritto dalla stessa derivante.

Durante il Periodo di Lock-up, ogni azionista aderente al Patto Parasociale avrà diritto a:

- a. trasferire liberamente le proprie azioni Inwit aderendo alle offerte pubbliche di acquisto e alle offerte pubbliche di scambio promosse da terzi, che consentirebbero a ciascuna tra le Parti TIM e **il Socio Vodafone** di recedere dal Patto Parasociale e dalle previsioni nello stesso contenute;
- b. trasferire a terzi Diritti e Strumenti Finanziari degli Azionisti Inwit ("**Diritti e Strumenti Finanziari degli Azionisti Inwit**" indica i Diritti e gli Strumenti – come *infra* definiti – in Inwit, incluse le azioni Inwit), purché sussista il preventivo consenso scritto da parte dell'altro azionista aderente al Patto Parasociale;
- c. trasferire la proprietà dell'intera partecipazione (e non una parte di essa), inclusi tutti i diritti ad essa connessi, ad un'altra società che sia, direttamente o indirettamente, controllata da, controllante la, o sottoposta a comune controllo con, la società cedente ("**Società Affiliata**"), a condizione che: (i) il cessionario aderisca anticipatamente e per iscritto al Patto Parasociale e assuma i diritti e gli obblighi ivi previsti per l'azionista cedente, fermo restando che l'azionista cedente sarà responsabile in solido con il cessionario autorizzato dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal Patto Parasociale; (ii) sia espressamente previsto l'obbligo di ritrasferire la partecipazione all'azionista cedente qualora il cessionario perda la qualifica di Società Affiliata. Qualora richiesto dall'altro azionista aderente al Patto Parasociale, l'azionista cedente dovrà fornire, a proprie spese, tutte le informazioni e le prove ragionevolmente necessarie al fine di valutare se il trasferimento è stato effettuato in conformità a tali disposizioni.

Si precisa che con la sottoscrizione dell'Accordo di Adesione, Daphne 3 ha assunto l'obbligo incondizionato (anche a beneficio **del Socio Vodafone**) nei confronti di TIM, in qualità di azionista trasferente, di trasferire nuovamente le azioni trasferite (ossia le azioni conferite da TIM a Daphne 3 in sede di costituzione e le azioni che cedute da TIM alla stessa Daphne 3) a TIM nel caso in cui Daphne 3 perda la qualificazione di Società Affiliata di TIM; restando inteso che (x) TIM sarà obbligata a riacquistare da Daphne 3 le azioni trasferite e (y) sia TIM sia Daphne 3 dovranno porre in essere tutte le attività (ivi incluse le operazioni di natura societaria) necessarie al fine di perfezionare il summenzionato ri-trasferimento delle azioni in favore di TIM.

Ai sensi del Patto per "**Diritti e Strumenti Finanziari**" si intende: (a) ogni azione (incluse azioni di diverse classi o azioni dotate di particolari diritti di voto ai sensi dell'articolo 2351 del Codice Civile), qualsiasi strumento di capitale, equity, o strumento finanziario (sia emesso ai sensi dell'articolo 2346, comma 6 del Codice Civile, o ai sensi dell'articolo 2349, comma 2, del Codice Civile etc.), *warrant*, diritto di opzione, diritto di sottoscrizione o altri strumenti finanziari che incorporino il diritto (anche futuro e condizionato) di sottoscrivere, acquisire, vendere, qualsiasi azione o uno qualsiasi dei predetti strumenti finanziari, anche se non esercitabile, e che abbia l'effetto di attribuire il diritto di concorrere alla designazione dei componenti dell'organo amministrativo; (b)

qualsiasi obbligazione, debito o altri titoli convertibili o scambiabili con le azioni o altri interessi di cui al precedente punto (i) emessi, convertibili o non convertibili o scambiabili ai sensi di quanto sopra, in ogni caso emessi di volta in volta da tale soggetto o qualsiasi altro diritto (contrattuale o statutario) in uno qualsiasi dei predetti.

In data 22 aprile 2020, TIM e VOD EU hanno sottoscritto il Primo Accordo di Deroga per la deroga parziale e temporanea all'impegno di Lock-up. Tale deroga è riferita esclusivamente ai Prestiti e all'ABB, restando salvo l'impegno di Lock-up per quanto riguarda la partecipazione detenuta da TIM (e, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Adesione, da Daphne 3) e VOD EU **(e, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Adesione CTHC, dal Socio Vodafone)** in Inwit all'esito dei Prestiti e dell'ABB.

In data 24 giugno 2020, TIM e VOD EU hanno sottoscritto il Secondo Accordo di Deroga per la deroga parziale all'impegno di Lock-up. Tale deroga è riferita esclusivamente a ciascun Trasferimento Consentito, al Trasferimento a Daphne 3, all'Operazione Consorzio SPV, a ciascun Trasferimento Consentito a VOD EU **(e, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Adesione CTHC, al Socio Vodafone), inclusa l'Operazione CTHC,** a ciascun Trasferimento Consentito a TIM e Daphne 3, all'Operazione Canson ed all'Operazione Addizionale Canson, restando salvo l'impegno di Lock-up per quanto riguarda la partecipazione detenuta da TIM, VOD EU **(rectius, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Adesione CTHC, dal Socio Vodafone)** e (successivamente al perfezionamento del trasferimento a Daphne 3) Daphne 3 in Inwit.

### **Standstill**

Per l'intera durata del Patto Parasociale, le Parti TIM e **il Socio Vodafone** si sono impegnate a (e le Parti TIM faranno in modo che le proprie controllate rispettino i medesimi impegni a, e **il Socio Vodafone** farà in modo che le sue controllate o controllanti – con l'esclusione delle entità controllanti Vodafone Group Plc. – e VOD ITA rispettino i medesimi impegni a):

- (i) non acquistare o impegnarsi ad acquistare a qualsiasi titolo, senza il preventivo consenso scritto dell'altro azionista aderente al Patto Parasociale, Diritti e Strumenti degli Azionisti Inwit;
- (ii) non discutere o negoziare con terzi l'acquisto di Diritti e Strumenti degli Azionisti Inwit, senza il preventivo consenso scritto dell'altro azionista aderente al patto Parasociale; e
- (iii) astenersi da qualsiasi atto o comportamento che comporti l'obbligo di effettuare un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria su Diritti e Strumenti degli Azionisti Inwit. Resta inteso che sia **il Socio Vodafone** sia le Parti TIM avranno diritto di sottoscrivere la propria quota dei diritti di opzione - con l'esclusione dell'eventuale inoptato - di qualsiasi aumento di capitale in opzione di Inwit che dovesse essere approvato, nella misura in cui tale sottoscrizione non comporti l'obbligo di effettuare un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sui Diritti e Strumenti degli Azionisti Inwit.

In data 22 aprile 2020, TIM e VOD EU hanno sottoscritto il Primo Accordo di Deroga per la deroga parziale e temporanea all'impegno di Standstill. Tale deroga è riferita esclusivamente ai Prestiti e all'ABB, restando salvo l'impegno di Standstill.

In data 24 giugno 2020, TIM e VOD EU hanno sottoscritto il Secondo Accordo di Deroga per la deroga parziale e temporanea all'impegno di Standstill. Tale deroga è riferita esclusivamente a ciascun Trasferimento Consentito, al Trasferimento a Daphne 3, all'Operazione Consorzio SPV, a ciascun Trasferimento Consentito a VOD EU **(e, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Adesione CTHC, al Socio Vodafone), inclusa l'Operazione CTHC,** a ciascun Trasferimento Consentito a TIM e Daphne 3, all'Operazione Canson ed all'Operazione Addizionale Canson, restando salvo l'impegno di Standstill che in ogni caso continuerà a valere per TIM anche quanto non sarà direttamente titolare di azioni Inwit.

### **Limitazioni agli investimenti in altre società operanti nel medesimo settore di Inwit**

Per tutta la durata del Patto Parasociale (fino a quando Inwit rimarrà soggetta a controllo congiunto delle Parti TIM e del Socio Vodafone), le Parti TIM e il Socio Vodafone si sono impegnate a (e dovranno fare in modo che i propri rispettivi soggetti rilevanti si impegnino a) non acquistare Diritti e Strumenti Finanziari in altre Tower Company (da intendersi come le società che svolgono le seguenti attività: l'esercizio, la conduzione e/o la gestione di infrastrutture passive, generalmente costituite da strutture civili, quali torri, piloni e pali, e sistemi tecnologici, destinate ad ospitare le apparecchiature ricetrasmittenti di proprietà di operatori mobili e/o apparecchiature per la radiodiffusione, le telecomunicazioni, la trasmissione di segnali televisivi e/o radiofonici ("Attività di una Tower Company")) e/o acquistare aziende attive nell'Attività di una Tower Company e/o, direttamente o indirettamente, a svolgere l'Attività di una Tower Company (fatta eccezione per quelle infrastrutture passive (quali torri, piloni, aste) già di proprietà alla data di esecuzione dell'Accordo Quadro e fermo restando che qualsiasi Attività di una Tower Company consentita a VOD ITA ai sensi degli accordi commerciali conclusi con Inwit e a TIM ai sensi degli analoghi accordi commerciali conclusi con Inwit non sarà considerata una violazione dell'impegno assunto tra le Parti TIM e il Socio Vodafone ai sensi del Patto Parasociale), in ogni caso operante in Italia, fermo restando che:

- (a) saranno considerati consentiti gli investimenti in Strumenti Finanziari che non rappresentino più del 5% dei diritti di voto in circolazione in una Tower Company operante in Italia e che non conferiscano il diritto di nominare membri del consiglio di amministrazione e/o dell'organo di gestione di tale Tower Company; e/o
- (b) aziende o società o gruppi di società, a seconda dei casi, il cui fatturato annuo derivante dalla Tower Activity in Italia sia inferiore al 20% dell'intero fatturato annuo generato, rispettivamente, da tali aziende o società o gruppo di società acquisite non saranno considerati, rispettivamente, aziende attive nell'Attività di una Tower Company o Tower Company nell'ambito degli impegni assunti dalle parti.

### **Rapporti tra il Patto e il nuovo statuto di Inwit**

Le Parti TIM e il Socio Vodafone si sono impegnate a far sì che Inwit abbia, per tutta la durata del Patto Parasociale, uno statuto il cui testo corrisponda allo statuto allegato all'Accordo Quadro, fermo restando tuttavia che, limitatamente ai rapporti tra le Parti TIM e il Socio Vodafone disciplinati nel Patto Parasociale, in caso di conflitto tra le disposizioni del Patto e lo statuto di Inwit, il primo prevarrà sul secondo.

### **F) SOTTOSCRIZIONE E DURATA DEL PATTO**

Il Patto Parasociale, cui ha aderito altresì Daphne 3 con la sottoscrizione dell'Accordo di Adesione e cui ha aderito CTHC con la sottoscrizione dell'Accordo di Adesione CTHC, è stato sottoscritto tra TIM e VOD EU in data 25 marzo 2020, è divenuto efficace in data 31 marzo 2020, e rimarrà valido ed efficace fino alla prima delle seguenti date: (i) il terzo anniversario dalla sua sottoscrizione; (ii) la data in cui uno degli aderenti al Patto Parasociale cessa di detenere azioni in Inwit.

\* \* \* \* \*

### **PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO E UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera b), del TUF, l'estratto delle pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo Quadro e nel Patto è stato pubblicato su Il Sole24Ore in data 31 luglio 2019. L'estratto contenente l'evidenza delle variazioni apportate alle pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo Quadro mediante l'Atto di Adesione e Modifica è stato pubblicato su Il Sole24Ore in data 23 novembre 2019. L'estratto contenente l'evidenza delle variazioni apportate alle pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo Quadro mediante l'Atto Modificativo è stato pubblicato su Il Sole24Ore in data 29 febbraio 2020. L'estratto contenente le modifiche apportate alla Data di Sottoscrizione del Patto è stato pubblicato su La Repubblica in data 30 marzo 2020.

L'estratto contenente l'evidenza delle variazioni apportate al Patto Parasociale con il Secondo Accordo di Deroga è stato pubblicato su Il Sole24Ore in data 29 giugno 2020. L'estratto contenente l'evidenza delle variazioni apportate con l'Accordo di Adesione è stato pubblicato su Il Sole24Ore in data 7 agosto 2020. **L'estratto contenente l'evidenza delle variazioni apportate al Patto Parasociale con l'Accordo di Adesione CTHC è stato pubblicato su MF Milano Finanza in data 24 novembre 2020.**

Copia dell'Accordo Quadro e del Patto è stata depositata presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi in data 30 luglio 2019. Copia dell'Atto di Adesione e Modifica è stata depositata presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi in data 21 novembre 2019. Copia dell'Atto Modificativo è stata depositata presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi in data 28 febbraio 2020. Copia del Patto sottoscritto in data 25 marzo 2020 è stata depositata presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi in data 30 marzo 2020. Copia del Primo Accordo di Deroga contenente la deroga agli impegni di Lock-up e Standstill è stato depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi in data 27 aprile 2020. Copia del Secondo Accordo di Deroga contenente la deroga agli impegni di Lock-up e Standstill è stato depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi in data 29 giugno 2020. Copia dell'Accordo di Adesione è stato depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi in data 7 agosto 2020. **Copia dell'Accordo di Adesione CTHC è stato depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi in data [24] novembre 2020.**

**24 novembre** 2020